

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI

P FESR
SICILIA 2014-2020

LINEA 9.4.1.

Il Direttore Generale
Arch. Calogero Punturo

RISTRUTTURAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI IN CATANIA
VIA NUOVALUCELLO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 4 ALLOGGI SOCIALI

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO		rapp:
			data
			agg.

<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARCH. IDA MARIA BARATTA Iscritta all'Ordine degli Architetti di Catania al n° 1149</p> <p>SUPP. AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARCH. GIUSEPPE LANZA Iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n° 542</p> <p>PROGETTISTA ING. VALERIA VADALA Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n° 2577</p> <p>COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE GEOM. ROBERTO GRAVINA</p>	<p>VISTI E APPROVAZIONI:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>IACP - CATANIA APPROVATO IN LINEA TECNICA AI SENSI DEL C. 3 Art. 5 L.R. 12/11</p> <p>CON PARERE N. 01 DEL 07/08/2017</p> <p>R.U.P. <i>Ida Maria Baratta</i></p> </div> <p>IACP - CATANIA IL DIRETTORE AREA TECNICA (Dott. Ing. Salvatore Bella)</p>
---	---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione di n. 4 alloggi siti in Catania – via Nuovalucello n. 87 (scale I ed L)

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 159.714,22
b) Oneri per la sicurezza	€ 3.249,15
1) Totale appalto (a + b)	€ 162.963,37
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 52.074,23
2) Totale progetto (1 + c)	€ 218.037,60

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende:

per "CODICE" il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.lgs. 56/2017: il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) nel testo di recepimento nella Regione Siciliana di cui alla L.R. 17/05/2016 n° 8 e disposizioni integrative e correttive di cui al D.lgs. 19.04.2017 n. 56

Per "REGOLAMENTO": il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per la parte vigente in forza del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.lgs. 19.04.2017 n. 56;

Per "CAPITOLATO GENERALE": il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19/04/2000 n° 145.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni di manutenzione straordinaria, per il recupero di n. 4 unità immobiliari site in Catania – Via Nuovalucello 87, scala I ed L..

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto e categoria prevalente

L'importo complessivo dell'appalto è pari a €162.963,37, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza che ammontano ad €3.249,15 non assoggettati al ribasso offerto.

L'importo dei lavori posti a base è definito come segue:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo complessivo appalto (colonna a)</i>	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (colonna b)	Importo a Base d'Asta (colonna c)
Importi	€ 162.963,37	€ 3.249,15	€ 159.714,22

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma, colonna c, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza, definito al 1° comma, colonna b, non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 97, del "CODICE" così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e dell'art. 26, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'importo di cui al comma 1, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori e oneri di lavoro da realizzare compensati a misura è riassunta nel seguente prospetto:

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo</i>
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	OG 1	I	€ 162.963,37
	Totale importo			€ 162.963,37

Ai sensi di quanto stabilito dal "REGOLAMENTO" e dal "CODICE", la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte:

Categoria prevalente	Classifica	Importo
----------------------	------------	---------

OG1	I	€ 162.963,37
-----	---	--------------

Art. 3 - Lavorazioni di cui si compone l'intervento

N.	Descrizione dei gruppi di lavori omogenee	Percentuale
1	LAVORI DI MANUTENZIONE	81,11%
2	IMPIANTO ELETTRICO	6,38%
3	IMPIANTO IDRO-SANITARIO	12,51%
		100,000%

Art. 4 - Modifica dei prezzi

Si applica quanto normato dall'art. 106 del "CODICE".

Art. 5 - Divieto di incentivazione

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione.

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 326 c. 2, L. 2248/1865, e dell'art. 3, comma 1 lett. eeeee) del "CODICE".

L'importo della contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del "CODICE", le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del **CAPITOLATO GENERALE** e quelle previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura, sarà dato dal prezzo complessivo offerto dall'impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell'I.V.A.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari previsti negli elaborati "ELENCO PREZZI UNITARI", che saranno utilizzati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione dei lavori e di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del "CODICE" e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

I prezzi medesimi, di cui al comma precedente, s'intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Art. 7 - Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 – Osservanza delle leggi, del regolamento e del “CAPITOLATO GENERALE”

L'Appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche, e particolarmente: dal “CODICE” così come modificato dal D.lgs. 57/2017; dal “REGOLAMENTO”; nonché dalle condizioni stabilite dal “CAPITOLATO GENERALE”.

Nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà obbligatoriamente attenersi, in materia di sicurezza sul lavoro, al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Inoltre, l'impresa, dovrà attenersi ad ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti, vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori, che trovino comunque, applicabilità con i lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e le prescrizioni comunali delle città in cui sono ubicati gli immobili ed i relativi impianti.

Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari ecc. sia a livello nazionale che regionale o locale quand'anche non esplicitamente richiamate. Le disposizioni del “CAPITOLATO GENERALE”, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del contratto o del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

Art. 10 - Documenti contrattuali

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno parte del contratto e qui si intendono tutti richiamati ed accettati dall'Impresa anche se non verranno allegati al detto contratto d'appalto:

1. Le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
2. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
3. Le norme emanate CEI-UNEL ed i testi nel presente Capitolato;
4. “CAPITOLATO GENERALE”, per la parte non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
5. Capitolato speciale di appalto;
6. Tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
7. Relazione Tecnica;
8. Elenco prezzi unitari;
9. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.,
10. Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.,;
11. Cronoprogramma;
12. Le leggi vigenti in merito alla prevenzione incendi;
13. Le leggi vigenti in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.
14. Verbale di gara;
15. Garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 103 del Codice;

In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale sempre la soluzione più favorevole all'I.A.C.P., a giudizio insindacabile di quest'ultimo. Eventuali altri elaborati che non formano parte integrante dei documenti d'appalto, la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

L'appalto dei lavori viene subordinato alle condizioni, patti ed oneri risultanti dalle norme emanate dal C.N.R., UNI, CEI, dal “CODICE”, dal “REGOLAMENTO”.

Art. 11 - Conoscenza delle condizioni d'appalto

L'assunzione dell'appalto implica l'accettazione senza riserva alcuna, da parte dell'Appaltatore, del contenuto dell'intero Capitolato Speciale d'Appalto e l'approvazione specifica di tutte le clausole in esso contenute; l'accettazione degli elaborati progettuali della gara d'appalto, dello schema di contratto, delle condizioni locali ove dovranno eseguirsi i lavori e che si potranno determinare solo all'atto della consegna dei lavori relativi ai singoli interventi richiesti dall'Ente con una specifica richiesta d'intervento.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere le caratteristiche del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e comprensivi di tutti gli oneri, senza ulteriori interventi da parte dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Impresa dichiara implicitamente di avere i mezzi necessari e l'attrezzatura idonea per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 12 - Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del "CODICE".

Art. 13 - Contratto d'appalto

A norma del "CODICE" il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 14 - Fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del "CODICE";

Art. 15 - Rappresentante dell'appaltatore e direttore di cantiere

1. L'impresa dovrà comunicare per iscritto, prima della consegna dei lavori, il nominativo del direttore tecnico, con onorario a carico della stessa impresa, al quale competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto;
2. L'impresa dovrà comunicare per iscritto, al momento della consegna dei lavori, il nominativo del tecnico, con onorario a carico della stessa impresa, al quale affidare la direzione del cantiere fornendo contestualmente la dichiarazione esplicita da parte del tecnico di accettazione dell'incarico, con indicazione del proprio numero telefonico e telefax, redatta in carta semplice e con apposizione del timbro con il numero di iscrizione all'Albo e firma autenticata. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto sollevando al riguardo interamente la Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante, unitamente al deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 16 - Norme generali su materiali, componenti ed esecuzione lavori

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, l'Impresa dovrà seguire le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato, senza che ciò costituisca menomazione delle sue responsabilità rispetto ai materiali adoperati ed alla buona esecuzione dei lavori stessi.

I lavori dovranno essere condotti con solerzia e con mezzi adeguati alla loro importanza.

I locali interessati dallo svolgimento dei lavori, dovranno, al termine degli stessi, risultare sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualsiasi genere.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del **"CAPITOLATO GENERALE"**.

Tutti i materiali ed i componenti degli impianti dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. In particolare essi devono corrispondere alle norme italiane e della CEE vigenti, nonché alle norme UNI, CEI, ecc., ed in possesso del marchio di qualità. E' raccomandata, nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali.

I materiali potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte dell'Amm.ne appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni; in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

L'Impresa, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione Dei Lavori, le fatture ed i documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali.

Quando la Direzione dei Lavori rifiuti i materiali, ancorché messi in opera, perché ritenuti a suo insindacabile giudizio, per qualità, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita del lavoro e quindi non accettabili, l'impresa deve sostituirli a sue cure e spese con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

La Direzione dei Lavori ha altresì facoltà di far eseguire sui materiali impiegati, presso Istituti Universitari o Pubbliche Amministrazioni, tutte le prove, analisi e constatazioni che riterrà del caso sempre a cura e spese dell'Impresa.

Le richieste della Direzione dei Lavori non esonerano affatto l'impresa dall'obbligo di cui sopra, né diminuiranno in nulla la responsabilità di essa riguardo al conseguimento dei risultati finali.

Qualora, anche dopo l'impiego, si riscontrasse nei materiali impiegati un qualsivoglia difetto, l'impresa sarà tenuta alla sostituzione dei medesimi, accollandosi tutte le spese relative.

L'Impresa, inoltre, ha l'obbligo di osservare rigorosamente le buone regole dell'arte, rimanendo in ogni caso l'unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere riguardo al conseguimento dei risultati finali anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate alla Direzione dei Lavori al momento dell'esecuzione.

L'IACP si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con la Ditta appaltatrice tutte le visite e verifiche che riterrà opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione in efficienza degli impianti.

Dalle risultanze della visita e verifica sarà redatto regolare verbale che dovrà essere sottoscritto dalla ditta e dalla Direzione dei Lavori.

La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

La Ditta appaltatrice dovrà condurre i lavori in modo da non pregiudicare l'uso degli appartamenti da parte degli assegnatari né quelli eventualmente di proprietà diverse dall'IACP Catania ed attenersi al PSC e al POS.

La Ditta appaltatrice dovrà pertanto condurre i lavori anche in presenza degli assegnatari, uniformandosi alle norme sulla sicurezza, utilizzando ogni accorgimento per garantire la sicurezza stessa senza alcun onere aggiuntivo nulla a che pretendere.

Resta altresì inteso che è a carico dell'impresa qualunque opera temporanea necessaria per assicurare le condizioni di abitabilità agli assegnatari

La sorveglianza, che potrà essere anche saltuaria, effettuata dal personale dell'IACP Catania, non esonera l'Impresa dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere secondo le prescrizioni.

Rimane convenuto per patto espresso che qualunque danno a manufatti e/o interruzione di pubblico servizio provocato durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto alle reti di servizi (ENEL, TELECOM, ACQUEDOTTI, ecc.) rimane a totale carico dell'Impresa sollevando sin d'ora da ogni responsabilità sia civile che penale la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori.

La Ditta appaltatrice non dovrà in alcun modo apportare variazioni al progetto, di propria iniziativa. Delle variazioni

apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'IACP Catania.

Qualora siano necessarie varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 106 del "CODICE", le stesse verranno liquidate a misura.

Art. 17 – Omissis

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 18 - Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori d'appalto avrà inizio nel rispetto dell'art. 32 del "CODICE".

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta;

Art. 19 – Sospensioni, proroghe e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che i lavori ordinati procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale e ordinandone la ripresa, con apposito verbale, quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del "CODICE".

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Impresa gli oneri specificati all'art. 55 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare, i lavori ordinati, nei termini fissati dal verbale di consegna lavori o dagli eventuali ordini di servizio, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al

responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 20 - Penali in caso di ritardo

In caso di ritardata ed ingiustificata ultimazione, la penale, di cui all'art. 22 del "CAPITOLATO GENERALE", è stabilita come segue:

- a) **€ 100,00** per ogni giorno di permanenza di eventuali cumuli di materiale di risulta, non smaltiti, tramite discarica autorizzata, a seguito dei lavori eseguiti, su spazi pubblici o privati dal giorno successivo a quello di ultimazione dei lavori relativo all'intervento;
- b) **€500,00** per ogni giorno di ritardo sull'esecuzione dei lavori;

La penale, nella stessa misura di cui al punto b), trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna e/o negli ordini di servizio;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 51, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Entro **10 (dieci)** giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con i piani di sicurezza del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione al

verificarsi delle condizioni di cui al 2° c..

Per l'andamento dei lavori trovano applicazione gli artt. 107 e 108-109 del "CODICE".

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **Euro 1**

50.000,00.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento - di cui all'articolo 7, 2° c. del "**CAPITOLATO GENERALE**", da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del Codice, il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.

Qualora esistano riserve regolarmente formulate dall'Impresa, l'IACP provvede alla liquidazione finale a saldo solo dopo la definizione delle riserve medesime, provvedendo, tuttavia, indipendentemente da detta definizione, allo svincolo della cauzione di cui all'art. 31 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, secondo legge. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per

l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione per la liquidazione.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 24, 3° c. del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

Si applica quanto normato dall'art. 106 del "CODICE".

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del "CODICE", è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
- b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Valutazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti e devono essere corredati da documentazione fotografica, tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti, in tal caso, inoltre, l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o emissione dei certificati di pagamento.

Il personale, i mezzi d'opera e quant'altro necessario per consentire all'IACP di effettuare, nel corso ed a fine lavori, i controlli e le prove, sia per quanto attiene all'esecuzione dei lavori, sia per quanto si riferisce alle quantità e qualità dei materiali impiegati, devono essere forniti a cura e spese dell'Impresa.

Sono a carico dell'Impresa anche le spese relative alle verifiche di resistenza a compressione del calcestruzzo e quelle relative ad eventuali collaudi richiesti dalle Amministrazioni interessate.

In particolare, la contabilizzazione è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Tutti i prezzi sono comprensivi degli eventuali sfridi.

L'Impresa è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'art. 34 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si

procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai lavori preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 6, c. 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° c. del presente Capitolato Speciale d'Appalto, colonna b), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del "CODICE" è richiesta la garanzia provvisoria.

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori sarà corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 93, comma 2 del "CODICE" e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 31 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del "CODICE", è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di **un punto** percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiungerà l'aumento di **due punti** percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria, come stabilito dell'art. 103, comma 5 del "CODICE", è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 32 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 30 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è ridotto al 50% per

i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 31 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui precedente al c. 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni, di cui al presente articolo, sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al c. 1, sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

Come previsto dall'art. 103 comma 7 del "CODICE", l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al **cinque per cento** della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Detta polizza, dovrà coprire la responsabilità civile dell'Impresa, oltre che per i danni provocati durante e per effetto dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, anche per quelli conseguenti ad un mancato servizio di vigilanza e relativo pronto intervento.

E' in facoltà dell'IACP Catania, ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta. In questo caso, l'importo della spesa sostenuta, aumentato del 20% a titolo di spese generali, sarà detratto dai certificati di pagamento.

L'Impresa si obbliga a garantire e rilevare l'IACP Catania da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali e per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi e, comunque, in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto. Essa, fra l'altro, si impegna ad intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro l'IACP Catania in relazione ad incidenti o fatti connessi con l'appalto. A tale riguardo, l'Impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del c.p.c., anche in fase d'istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.

L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio stesso rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere l'IACP Catania di tutte le spese a quest'ultima addebitate.

Si impegna, inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che l'IACP Catania dovesse eventualmente pagare a terzi per i titoli o per le liti di cui sopra, a meno che l'IACP Catania non preferisca incamerarli sui crediti che l'Impresa vanta a qualunque titolo nei confronti dell'Istituto.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'impresa è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura

o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Ai fini delle varianti si applica l'art. 106 del "CODICE".

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente Capitolato, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 37 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei Lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del "CODICE".

L'appaltatore è obbligato a sottoscrivere un protocollo d'intesa con la stazione appaltante e un organismo paritetico, finalizzato alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento dell'organizzazione del lavoro.

L'appaltatore deve consentire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. e al personale ispettivo dell'organo paritetico, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione entro i termini sotto indicati, o ogni qualvolta richiesto dal committente o dal direttore dei lavori o dal coordinatore per l'esecuzione, la seguente documentazione:

- 1) Prima dell'inizio dei lavori, l'elenco nominativi degli operai che s'intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori in oggetto e copia dei rispettivi libretti di lavoro in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione al Direttore dei Lavori;
- 2) Prima dell'inizio dei lavori, l'elenco nominativi del personale che è incaricato di affrontare eventuali emergenze, il primo soccorso, la gestione incendi ed organizzare l'evacuazione, con le rispettive lettere di nomina. Prima dell'inizio dei lavori, la nomina del/dei responsabile/i per la sicurezza dei lavoratori, del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, con le relative lettere di incarico;
- 3) Prima dell'inizio dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 4) Prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa Cassa Edile, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 - Estensione di responsabilità

L'Impresa sarà responsabile nei confronti dell'IACP Catania del rispetto delle disposizioni dei precedenti articoli anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Impresa da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale, e senza pregiudizio degli altri diritti dell'IACP Catania.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'IACP Catania o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'IACP Catania si rivarrà sulla polizza assicurativa che l'Impresa ha l'obbligo di contrarre ai sensi della vigente normativa sui LL.PP., previa diffida all'Impresa a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 40 – Piano di sicurezza e coordinamento

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS)*

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., non deve essere redatto il P.S.C.. Ma, nel caso in cui, durante il corso dei lavori, il numero delle imprese presenti in cantiere, sia superiore all'unità, dovrà essere nominato il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che provvederà alla redazione del P.S.C., nel qual caso l'appaltatore sarà obbligato ad osservarlo scrupolosamente e senza riserve o eccezioni.

L'appaltatore, nel caso di redazione del P.S.C., potrà presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore avrà il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sette giorni lavorativi nei casi di cui al 2° c., lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 - Piano sostitutivo di sicurezza e Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il Piano

Sostitutivo di Sicurezza, nel caso non sia redatto il P.S.C., e il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del P.S.C. o del P.S.S. e deve essere redatto in conformità al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 42 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

Una copia dei piani con tutti i documenti allegati sarà tenuta presso la baracca di cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore comunica il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, responsabile del rispetto dei piani di sicurezza.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si configura come attivita' affidata in subappalto l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche' le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nei casi e con le modalità fissate dalla legge, fra cui l'art. 105 del "CODICE", previa autorizzazione della Stazione appaltante ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli

enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, se previsto dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e ss.mm.ii., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Impresa, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'impresa di pretendere risarcimenti di danni, o perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato per quanto previsto all'art. 105 del "CODICE", a trasmettere alla medesima Amministrazione, tutta la documentazione richiesta.

La Stazione Appaltante ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 46 – Avvalimento

Ai sensi della Circolare Ass. LL.PP. del 18/09/06 è ammesso l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del "CODICE".

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 - Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del "CODICE".

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall'Appaltatore, formerà oggetto di apposito *Verbale di accordo bonario* che sarà sottoscritto, su

convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo".

Si richiamano sull'argomento l'art. 32 del "**CAPITOLATO GENERALE**

Art. 48 - Definizione delle controversie e lodo arbitrale

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 205, c. 1, del "CODICE", le controversie potranno essere deferite al Collegio consultivo tecnico

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori è attribuita al procedimento consultivo ai sensi degli artt. 207 – 208 – 209- 210-211 del "CODICE".

L'organismo che decide sulle controversie lo fa anche in ordine all'entità della spesa di giudizio ed alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni

Art. 49 - Protocollo di legalità

Giuste Circolare Regione Siciliana n.593 del 31/01/2006 e determinazione Direttoriale n.156 del 10/01/2006, in ordine al Protocollo di legalità per il monitoraggio degli Appalti Pubblici, "oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto..omissis.. al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 03 giugno 1998, n.252.."omissis..

L'appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto delle norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro pena la rescissione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a segnalare all'Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente, a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale etc..

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'IACP stato di avanzamento, oggetto e importo dei contratti di subappalto e modalità di scelta dei contraenti. omissis.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1) L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2) In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 3) Ai sensi dell'art. 13 del "**CAPITOLATO GENERALE**", in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 51 - Risoluzione del contratto

- 1) La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
- 2) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3) Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 5) Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 6) Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
- 7) Ulteriori motivi di risoluzione anticipata del contratto, salvo a far valere, nei confronti dell'impresa, tutti i propri diritti e ad intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati, si verificano:
 - a) quando, per qualsiasi ragione, l'impresa venisse ad abbandonare il servizio oggetto del presente appalto; in tal caso l'IACP Catania ha diritto, previa diffida e senza bisogno di altro o di alcun

- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all'impresa;
- b) nel caso che l'ammontare delle penalità infitte all'impresa raggiunga complessivamente il 5% dell'importo a base d'asta;
 - c) nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento;
 - d) nel caso in cui l'Impresa si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori ed in generale, in tutti i casi previsti dal presente Capitolato speciale di appalto, dal "**CAPITOLATO GENERALE**", dal "**CODICE**" l'IACP Catania avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori ed alla rescissione del contratto in danno dell'Impresa stesso;
 - e) nei casi di cui al quarto capoverso dell'art. 22 e all'ultimo capoverso dell'art. 42 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) nei casi previsti dal protocollo di legalità di cui alla Circolare Regione Siciliana n. 593 del 31/01/2006.
 - g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- Sono dovuti dall'appaltatore, i danni subiti dall'Amministrazione, in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo amministrativo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti all'amministrazione.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo o della Direzione dei Lavori per la certificazione di regolare esecuzione e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di esecuzione, l'Impresa sarà altresì tenuta ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel termine dello stesso assegnato. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore o la Direzione dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

A norma dell'art. 103 del "CODICE", alla data di emissione di collaudo provvisorio si procederà con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve di legge previste dall'art. 1669 del Codice Civile, allo sviluppo della cauzione definitiva previa garanzia fidejussoria, entro novanta giorni si procederà altresì al pagamento della rata di saldo.

Tale pagamento non costituisce però presunzione di accettazione dell'opera ai sensi del 2° comma dell'art. 1666 del Codice Civile.

Il certificato di collaudo emesso, decorsi due anni, si intende approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, nel periodo dei suddetti due anni, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al “**CAPITOLATO GENERALE**”, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la loro esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, caditoie scalette di adeguata portanza e sicurezza.
5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei noli e la continuità del traffico.
6. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
7. La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa, dell'IACP Catania, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
8. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori (7) ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'IACP Catania e per le opere consegnate.
9. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Impresa obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e normative di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
10. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
11. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
12. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o altro e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
13. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
14. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
15. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
16. Realizzare fotografie formato 10x15 cm dell'oggetto d'intervento, prima dell'inizio dei lavori, durante la loro

- esecuzione e dopo la fine degli stessi. Dette foto controfirmate e datate dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa saranno consegnate, opportunamente raggruppate, al Capo Servizio Interventi Manutentivi dell'IACP Catania. L'inottemperanza a quanto sopra comporterà anche l'applicazione delle penalità previste dal punto a) dell'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per ogni giorno di ritardo.
17. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferiti alle opere in genere.
 18. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
 19. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..
 20. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
 21. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Impresa sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'IACP Catania, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
 22. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'IACP Catania ed il suo personale.
 23. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
 - b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di €10,00.
 24. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
 25. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie
 26. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
 27. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'IACP Catania ritenesse di istituire nonché le spese per il personale addetto.
 28. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
 29. La conservazione dei campioni fino, al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.
 30. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
 31. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
 32. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'IACP Catania o della stessa direttamente.
 33. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
 34. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato speciale di appalto.
 35. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
 36. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a due per ogni intervento, nel formato 18 x 24.
 37. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Impresa non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

38. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.
39. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Impresa, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
40. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti delle gallerie ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche degli stessi.
41. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore, l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
42. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
43. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
44. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo o certificazione di regolare esecuzione, come specificato all'art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
45. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro tre giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
46. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'IACP Catania per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati dall'IACP Catania.
47. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini.
48. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
49. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'IACP Catania.
50. Tutti i materiali utilizzati siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza e qualità, con specifica dichiarazione della ditta aggiudicataria.
51. Lo spostamento e loro ricollocazione di arredi, suppellettili, documenti e quant'altro presente negli ambienti degli edifici ove si dovranno eseguire i lavori di manutenzione da parte dell'Impresa.

Durante il periodo di garanzia, a norma di legge e di contratto, l'Impresa deve provvedere a sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultino necessari per la imperfetta esecuzione delle opere.

In mancanza di provvedimenti adeguati da parte dell'Impresa l'Ente Appaltante vi provvede altrimenti addebitando all'Impresa le relative spese.

In genere l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine prestabilito o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna di eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

- 1) L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

- 2) L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 57 - Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
2. L'impresa si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
3. L'impresa si deve impegnare a inviare, all'Ente, copia dei contratti di subappalto sottoscritti.
4. L'impresa appaltatrice, l'eventuale subappaltatrice o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Catania;

Art. 58 - Rifiuti derivanti dagli scavo e/o demolizioni

I rifiuti derivanti dagli scavi e demolizioni dovranno essere conferiti in apposita discarica; la impresa ha l'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.lgs 22 febbraio 1997 e ss.mm.ii. ed essere compilato secondo le prescrizioni del D.M. 01/04/1998.

La rimozione del materiale di risulta dovrà avvenire entro tre giorni da ogni singolo intervento e comunque tempestivamente nel caso che questo porti intralcio o pericolo alle persone o cose. Ciò a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

L'impresa ha l'obbligo di rilasciare apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità sulle modalità di smaltimento del materiale di risulta.

I mezzi di trasporto dovranno essere di titolarità della ditta che ha assunto l'appalto e con requisiti a norma di legge, nel caso il trasporto venga effettuato da terzi questi dovranno essere iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 30, comma II del Dlgs 22/97.

Art. 59 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 60 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1) Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

- 3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del "**CAPITOLATO GENERALE**".
- 4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 14 PRESCRIZIONI TECNICHE

Per quanto attiene esclusivamente le prescrizioni tecniche per l'esecuzione, misurazioni dei lavori, dei materiali e delle loro qualità, le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, le verifiche, l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e le norme di verifica dei materiali, si fa espresso riferimento a quanto riportato nel "**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER OPERE EDILI**", Maggioli Editore – Autore Luigi Lentini – Edizione 2007 o successiva - depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico e che costituisce, per quanto di riferimento, allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione di n. 4 alloggi siti in Catania – via Nuovalucello n. 87 (scale I ed L)

L'anno duemila___ il giorno ___ del mese di _____ in Catania, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Catania, in Via Dottor Consoli n. 80, innanzi a Me dottor _____, Direttore Generale, nato a _____ il ___/___/___, codice fiscale _____, Dirigente designato quale Ufficiale Rogante del predetto Istituto, ai sensi dell'art. 151 e seguenti del R.D. 28/04/38 n.1165 e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipulazione degli atti e contratti, in forma pubblica amministrativa, giusto provvedimento del _____ n. _____ del ___/___/___, sono comparsi, senza l'assistenza di Testi, avendone le Parti rinunciato spontaneamente, d'accordo fra Loro, espressamente e con il Mio consenso

DA UNA PARTE

_____, nato a _____ il ___/___/___, codice fiscale _____, domiciliato per la carica in Catania, in via Dottor Consoli, 80, nella qualità di Dirigente incaricato della stipulazione del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/2000, che ha sostituito l'art. 1, comma 1, punto 1, lettera i) della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e del decreto legislativo n. 165/2001 per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Catania, Partita I.V.A. 00134840875, di seguito nel presente atto denominato Ente.

DALL'ALTRA

Il signor _____, nato a _____ il ___/___/___, Codice Fiscale _____ residente a _____, che interviene quale _____ dell'Impresa _____, con sede legale in _____, di seguito nel presente atto denominato Appaltatore, iscritta in data ___/___/___, presso la C.C.I.A.A. di _____ all'Albo del Registro delle Imprese di _____ con n. _____. Detti comparenti della cui identità io _____ sono certo.

PREMESSO

- Che con determina n. del è stato approvato il progetto esecutivo inerente "Completamento del Programma Costruttivo ex 162/CT relativo alla costruzione di n. 60 alloggi in Località Jungo nel Comune di Giarre
- che i lavori a base d'asta di € _____ erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, part a € _____ e somme per oneri sicurezza (non soggette a ribasso) part a € _____;
- che a seguito di svolgimento gara a _____, il cui verbale è stato approvato con _____ del ___/___/___, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _____ per il prezzo complessivo di € _____ come di seguito specificato, in conseguenza all'offerta di ribasso del _____% sul prezzo a base di gara (esclusi oneri di sicurezza).
- che l'Impresa ha presentato il P.S.S., e il P.O.S.;

- che in seguito con determina n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di €..... oltre Iva, come di seguito specificato;
- che il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data odierna hanno sottoscritto, un verbale, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

I Componenti come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano, a tutti gli effetti, la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, stipulano quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

....., nella qualità di, visti il "REGOLAMENTO", il D. M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 e il "CODICE" concede in appalto all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, le opere, di cui al titolo: "Lavori per il recupero di n. 29 Unità immobiliare sita in Via Parini in Caltagirone . Prog. 416/RE/CT

I prezzi di cui agli elaborati: "Elenco dei prezzi unitari" e "Analisi prezzi", costituiscono prezzi contrattuali; -----

Le opere e prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:-----

- Pavimentazioni, pitturazioni, infissi, tramezzi, intonaci, ripulitura tetto e interno edifici, sistemazione ringhiere;
- Ripristino impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- Ripristino impianto di riscaldamento;
- Ripristino impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- Posa in opera impianto ascensore
- Sistemazione esterna ed allacci ai pubblici servizi

ART 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente tutti gli elaborati del progetto e sottoscritti dalle parti

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € _____ (importo in lettere) al netto del ribasso d'asta del _____%, compresi gli oneri per la sicurezza part a € _____ e al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale. L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 4. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Si applica quanto normato dall'art. 106 del "CODICE".

ART. 5. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'Azienda con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore all'U.O. Gestione Economica e Finanziaria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 250.000,00.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art 103 del "CODICE".

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 6. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 7, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

ART. 7. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.lgs. 626/1994 con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.lgs. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 8. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI; PROGRAMMA DI ESECUZIONE; SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **MESI 9** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.P.R. 50/2016..

ART. 9. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corrispondente all'0,5 per mille per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale (eventualmente: o da ogni singolo intervento ordinato). La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

ART. 10 GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante "polizza assicurativa" /ovvero/ "fideiussione bancaria" numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'Istituto

_____agenzia /filiale di _____ per l'importo di € _____ part al ____% dell'importo del presente contratto.,

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di *collaudo provvisorio* o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 e seguenti del "CODICE".

ART. 11. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi dell' art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016, un'assicurazione per danni di esecuzione subiti dall'Azienda nel corso dell'esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi, con polizza numero _____ rilasciata in data _____ dalla società/dall'Istituto _____ agenzia/filiale di _____ con i seguenti massimali:

ART. 12. COLLAUDO

Il certificato di "collaudo" deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e dovrà essere debitamente accertato con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di "*collaudo*", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Azienda richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 13. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'Azienda e nel rispetto dell'articolo 105 D.lgs n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicandola disciplina di cui all'art. 35 co 28 e ss. del D.L. 04/07/2006 n. 223.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art.35 co.32 del citato D.L. n. 223. L'Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto (*eventuale*: nonché, nel caso di lavorazioni dislocate in più cantieri, in quale cantiere saranno eseguite) ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 105 comma D.lgs n. 50/2016 .

ART. 14. CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula all'Azienda, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Azienda delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ai sensi art. 207-208-209 del D.lgs. 50/2016.

ART. 15. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e negli atti di gara s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017,,e DM 145/2000.

ART. 16. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 ed al D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.

ART. 17. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in, via
n.

ART. 18 RECESSO E RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 D.lgs 50/2016 .Il presente atto potrà essere risolto nelle forme previste dagli art. 108 e s.s. D.lgs 50/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'I.A.C.P. di Catania

L'appaltatore